




**FORNITURA BIENNALE DI ACIDO PERACETICO AL 14-15% PER LA
DISINFEZIONE DELLE ACQUE REFLUE**



CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
COMPUTO METRICO -ELENCO PREZZI

| | | | |
|----------------|------------|-------------------------------|------------|
| Allegati | | C.S.A | |
| | | <i>PROGETTISTA</i> | <i>RUP</i> |
| | | <i>P.I Emanuele Amoruso</i> | |
| CUP | | <i>Ing. Andrea De Angelis</i> | |
| Data emissione | 11/02/2023 | | |
| REV 01 | | | |

VIVA Servizi S.p.A. Sede legale: Via del Commercio, 29 – 60127 Ancona
 Presidenza, Direzione ed Uffici: Via del Commercio, 29 – 60127 Ancona Tel.0712893.1
 (Centralino) Fax 0712893.270 Web: www.vivaservizi.it
 Mail: info@vivaservizi.it P. IVA e C.F. 02191980420 C.C.I.A.A. An n. 02191980420 Capitale Sociale: € 55.676.573,

| | |
|--|----|
| Art. 1 Oggetto dell'appalto | 3 |
| Art. 2 Validità territoriale dell'appalto | 3 |
| Art. 3 Suddivisione dell'appalto in lotti | 3 |
| Art. 4 Specifiche tecniche di fornitura | 3 |
| Art. 5 Modalità di espletamento delle forniture - termini di consegna | 5 |
| Art. 6 Ammontare dell'appalto | 9 |
| Art. 7 Requisiti di partecipazione | 10 |
| Art. 8 Durata del contratto | 10 |
| Art. 9 Opzioni e rinnovo | 11 |
| Art. 10 Sopralluogo | 11 |
| Art. 11 Subappalto | 11 |
| Art. 12 Pagamento dei subappaltatori | 13 |
| Art. 13 Responsabilità in materia di subappalto e subcontratto | 14 |
| Art. 14 Aspetti relativi alla sicurezza nell'esecuzione del contratto | 14 |
| Art. 15 Modalità di stipula del contratto | 15 |
| Art. 16 Revisione del prezzo | 17 |
| Art. 17 Oneri a carico dell'appaltatore | 18 |
| Art. 18 Obblighi e responsabilità della Ditta aggiudicataria. | 20 |
| Art. 19 Rapporti con la Committenza e domicilio delle parti | 21 |
| Art. 20 Controllo qualità e accettazione della fornitura | 22 |
| Art. 21 Osservanza di leggi regolamenti e norme | 24 |
| Art. 22 Proroga e sospensione | 26 |
| Art. 23 Variazioni | 26 |
| Art. 24 Contestazioni | 27 |
| Art. 25 Pagamenti e tracciabilità | 28 |
| Art. 26 Garanzia del prodotto | 29 |
| Art. 27 Liquidazione giudiziale o morte dell'Aggiudicatario o variazione della ragione sociale | 29 |
| Art. 28 Risoluzione del contratto | 29 |
| Art. 29 Recesso per volontà della committenza | 30 |
| Art. 30 Diritti di autore | 30 |
| Art. 31 Penali | 31 |
| Art. 32 Conoscenza delle condizioni di affidamento e accettazione del C.S.A | 32 |
| Art. 33 Divieto di cessione del contratto – cessioni di credito | 32 |
| Art. 34 Interpretazioni del contratto e documenti facente parte del contratto | 32 |
| Art. 35 Esonero responsabilità della VIVA Servizi SpA e rispetto delle normative | 33 |
| Art. 36 Garanzia definitiva | 33 |
| Art. 37 Disposizioni | 34 |
| Art. 38 Definizione delle controversie | 34 |
| Art. 39 Disposizioni con riferimento al Servizio Idrico Integrato | 34 |
| Art. 40 Codice Etico | 34 |
| Art. 41 Protezione dei dati personali, obbligo di riservatezza e divieto di divulgazione | 34 |
| Art. 42 Allegati | 35 |
| Elenco documenti di progetto | 35 |

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. La VIVA Servizi S.p.A., gestore del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – Marche Centro – Ancona, intende conferire tramite gara la fornitura periodica di acido peracetico concentrato al 14% - 15% (peso, peso w,w) (di seguito abbreviato con la sigla PAA) da impiegare come biocida nelle unità di disinfezione degli impianti trattamento gestiti, prima dello scarico finale, gestiti da VIVA Servizi S.p.A. nel territorio dell'AATO 2 Marche Centro Ancona.
2. Le richieste di fornitura saranno frazionate ed effettuate a seguito di ordinativi emessi di volta in volta dalla VIVA Servizi S.p.A. in funzione delle proprie esigenze:
3. L'appaltatore dovrà svolgere tutte le attività/servizi/forniture anche se non espressamente indicate, atte a raggiungere gli obiettivi di cui al presente **CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE - Computo Metrico -Elenco Prezzi (denominato per brevità C.S.A.)** e allegati, svolgendo altresì ogni incombenza amministrativa e di verifica necessaria all'espletamento dell'appalto e nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti in materia.

ART. 2 VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'APPALTO

1. Le forniture di cui al presente contratto sono a servizio degli impianti di depurazione nei 43 Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – Marche Centro – Ancona, in particolare: Agugliano, Ancona, Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Camerano, Camerata Picena, Castellsellino, Castellone di Suasa, Castelplanio, Cerreto d'Es, Chiaravalle, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Genga, Jesi, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Montecarotto, Montemarciano, Monte Roberto, Monte San Vito, Morro d'Alba, Offagna, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra dè Conti, Serra San Quirico, Staffolo, Trecastelli, Matelica ed Esanatoglia ubicati nel territorio della Provincia di Ancona e Provincia di Macerata (**Codice NUTS ITI32, ITI33**).
2. Le forniture dovranno essere effettuate presso i depuratori come meglio identificati all'Art. 5 Modalità di espletamento delle forniture - termini di consegna

ART. 3 SUDDIVISIONE DELL'APPALTO IN LOTTI

1. L'appalto è costituito da un unico lotto poiché:
 - I prodotti hanno caratteristiche di omogeneità tecnica/operativa e non si ravvisano evidenti vantaggi nella suddivisione e frazionamenti in modelli e tipologie o su base territoriale
 - Le forniture richieste hanno caratteristiche standardizzate rispondenti a determinate norme nazionali, europee o internazionali già definite dalla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento e non si rileva utilità nell'acquisizione di offerte tecniche differenziate rispetto alle specifiche e precise caratteristiche tecniche definite dall'appaltatore
 - l'eventuale suddivisione dell'appalto in più lotti, non rende possibile l'individuazione di alcuna convenienza economica viceversa risulterebbe antieconomica negli aspetti logistici e per i maggiori costi burocratici/amministrativi

ART. 4 SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA

1. Le specifiche tecniche minime del materiale oggetto di fornitura della gara sono di seguito indicate:

| SPECIFICHE MINIME PER ACIDO PERACETICO (PAA) 14-15% PER USO BIOCIDA | |
|---|---|
| DESCRIZIONE | REQUISITI MINIMI |
| Tipologia | Acido Peracetico al 14-15% in peso per uso biocida |
| Caratteristiche Chimico Fisiche | a. Aspetto Liquido limpido b. Titolo in PAA CAS 79-21-0 min. 14,0% in peso – max 17,0% in peso c. Titolo in perossido di idrogeno CAS 7722-84-1 min. 21,0 %peso d. Titolo Acido acetico CAS 64-19-7 min.15% peso e. Densità circa 1148-1150 g/l f. Solubilità in acqua completa g. Non dovrà contenere sostanza non pertinenti al principio attivo h. Densità circa 0,95÷1,1 gr/ml a 25 °C i. Uso Biocida |
| Caratteristiche dell'imballaggio | l. prodotto da fornire in fusti omologati secondo norme e regolamenti vigenti da 200-220 Kg (99% delle forniture) e su richiesta taniche omologate secondo norme e regolamenti vigenti e nel formato da 10-20-25 Kg (1% delle forniture) m. Imballo fornito con etichettato conforme alle leggi e regolamenti vigenti dove dovrà essere riportati, in modo leggibile, il nome del prodotto commerciale, il Lotto di produzione, la data di fabbricazione, il peso e tutte le altre informazioni necessarie di legge. Ai fini della tracciabilità del biocida le etichette dovranno riportare oltre alle informazioni obbligatorie secondo norme e regolamenti vigenti , il nome commerciale del PAA di origine (se re-imballato), la ragione sociale del produttore originale del PAA, e il lotto di produzione del produttore originale per PAA. Tutti i fusti dovranno essere dotati di tappo di sicurezza atti a garantire l'integrità del prodotto medesimo così come confezionato all'origine. n. Tutti i fusti dovranno essere etichettati singolarmente riportato le etichette imposte dalle norme e regolamenti vigenti compreso etichette per il trasporto di merce in ADR. Le informazioni al punto ii) dovranno essere indicate nel ddt della merce consegnata. |

2. Al fine di verificare la rispondenza tecnica della fornitura, il concorrente in sede di offerta dovrà presentare obbligatoriamente, nelle modalità indicate dal C.S.A:

“**SCHEDA TECNICA**” compilata in tutte le sue parti e completa degli allegati richiesti, dei certificati di conformità obbligatori richiesti e degli elementi tecnici/catalogo necessari a identificare il prodotto offerto rispondente alle specifiche richieste

3. Le specifiche tecniche minime definenti le caratteristiche dei beni oggetto della fornitura devono essere rispettate pena l'esclusione dalla gara. Sono ammesse migliorie ma eventuali sovrapprezzi rimangono compresi nella base d'asta. Eventuali varianti delle caratteristiche della fornitura debbono consistere esclusivamente in una equivalenza e/o miglioramento delle caratteristiche tecnico-costruttive che permettano una maggiore o equivalente versatilità/funzionalità, durata, efficienza e sicurezza dei prodotti **da dimostrare in sede di offerta a cura dell'offerente previa presentazione di adeguata documentazione tecnica**. Eventuali optional offerti si intendono ricompresi nel prezzo offerto e andranno forniti senza alcun onere aggiuntivo per VIVA Servizi S.p.A.

4. Tutti i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica ed esenti da difetti e vizi che ne pregiudichino il normale utilizzo.
5. **Tutti i fusti da 220-220 (o taniche DA 10-20-25 KG) oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica ed esenti da difetti e vizi che ne pregiudichino il normale utilizzo.**
6. I fusti dovranno essere dotati di sigilli di sicurezza e di valvola di sfiato conformi alle norme vigenti e con sigilli di chiusura anti-manipolazione.
7. Le caratteristiche costruttive e funzionali dovranno essere conformi alle norme vigenti.
8. **Per il presente appalto trova applicazione l'art. 137 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i ai sensi del quale le offerte presentate dagli operatori economici saranno respinte nel caso in cui la parte di prodotti originari di Paesi terzi, con cui l'Unione Europea non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'Unione ai mercati di tali Paesi terzi, superi il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta, ai sensi del Regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.**
9. La VIVA Servizi S.p.A., nel caso in cui il materiale oggetto delle forniture non dovesse corrispondere, se non per differenze accettate preventivamente, alle specifiche tecniche della "SCHEDA TECNICA", si riserva di applicare quanto previsto all'art. Art. 31 Penali del presente C.S.A.

ART. 5 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE FORNITURE - TERMINI DI CONSEGNA

1. **Il trasporto del prodotto dovrà avvenire in osservanza a tutte le prescrizioni e misure di sicurezza imposte dal Regolamento ADR e dalla vigente normativa per trasporto su strada di merci pericolose. Il mancato rispetto della normativa di cui sopra sarà considerata inadempienza da parte dall'Aggiudicataria.**
2. L'Aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione in riferimento al PAA fornito rispetto a quanto dichiarato nell'Allegato "SCHEDA TECNICA" (cambio produttore fornitore, cambio prodotte ecc.ecc).
3. Le richieste di fornitura saranno di norma di tipo "programmato" variabili in termini di quantità che di frequenza per tutta la durata del contratto e saranno effettuate a mezzo mail, pec o in caso di necessità anche telefonica, da parte del D.E o dai Referenti Tecnici di Viva servizi s.p.a direttamente al Responsabile della Esecuzione del Contratto (R.E.C.) individuato dall'Aggiudicatario.
4. **Le consegne dovranno essere effettuate, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data della richiesta di fornitura.** Qualunque causa di ritardo nella consegna dovrà essere tempestivamente comunicato dal fornitore al D.E. (Direttore Esecuzione del Contratto ed ai referenti tecnici indicati da Viva servizi s.p.a): tale comunicazione, anche se scritta, non interrompe comunque i termini, né ha da valere come giustificazione del ritardo. I fatti di forza maggiore che, prevedibilmente, possono produrre ritardi nell'esecuzione della fornitura devono essere tempestivamente comunicati a Viva servizi s.p.a. Ritardi nei tempi di consegna saranno oggetto di applicazione delle penali contrattuali definite nel C.S.A.
5. **Considerato che, VIVA Servizi S.p.A. svolge un servizio di pubblica utilità e che il reagente in questione viene utilizzato per la disinfezione delle acque di scarico non si esclude che in sede di esecuzione del contratto potranno essere richieste eccezionalmente forniture "urgenti" che dovranno essere evase entro 48 ore a decorrere dalla data dell'ordine comunicato via email o pec al R.E.C o suo sostituto.**
6. Nel caso di fornitura "urgente" da evadere entro le 48 ore dalla richiesta, la fornitura sarà contabilizzata applicando una maggiorazione del 15% su prezzi contrattuali.
7. Viva servizi in caso di necessità potrà modificare i termini e le quantità da consegnare, senza che l'Aggiudicataria possa pretendere indennizzi di sorta. Tali modifiche agli ordini saranno comunicate a mezzo email o pec, almeno 24 ore prima della data di consegna.

8. A titolo indicativo di seguito vengono riportate le quantità minime e massime ordinabili in base a dati storici di Viva servizi presso i siti di utilizzo con l'indicazione dei Nuclei Operativi territoriale di competenza da contattare prima delle consegne.

| DEPURATORE | Indirizzo | Nucleo Operativo di competenza | Numero fusti da consegnare min-max * |
|--|--|---------------------------------------|---|
| Dep. Barbara | Contrada San Bartolo | N.O Senigallia | 2-4 |
| Dep. Belvedere | Via Cerquignola | N.O Jesi | 2-4 |
| Dep. Castelleone di Suasa | Località Madonna del Vallato - Via Pian Volpello | N.O Senigallia | 2-4 |
| Dep. Cerreto D'Esi - Monterustico | Località Monte Rustico | N.O Fabriano | 2-4 |
| Dep. Corinaldo | 'Via Qualandro | N.O Senigallia | 2-4 |
| Dep. Corinaldo - ZIPA | Loc. S.Isidoro - Zona Industriale ZIPA | N.O Senigallia | 2-4 |
| Dep. Esanatoglia | 'Località Bresciano | N.O Fabriano | 2-4 |
| Dep. Fabriano - Loc. Albacina | Frazione Albacina - S.P. Muccese km 38+200 | N.O Fabriano | 2-4 |
| Dep. Jesi | Via della Barchetta | N.O Jesi | 2-8 |
| Dep. Monterado - Loc. Ponte Rio (probabile non consegne PAA) | Via Martin Luther King | N.O Senigallia | All'occorrenza |
| Dep. Morro D'Alba | Via Santa Maria del Fiore | N.O Jesi | 2-4 |
| Dep. Ostra Vetere (probabile non consegne PAA) | Via San Giovanni | N.O Senigallia | All'occorrenza |
| Dep. Ripe | Via Matteotti di Ripe | N.O Senigallia | 2-4 |
| Dep. San Marcello - Montelatieri | Via Melano | N.O Jesi | 2-4 |
| Dep. Santa Maria Nuova | Via Poggetto | N.O Jesi | 2-4 |
| Dep. Sassoferrato - Loc. Fornaci | 'Dep. Sassoferrato - Località Fornaci | N.O Fabriano | 2-4 |
| Dep. Serra dè Conti | Via Chiocco (traversa Via Merloni) | N.O Senigallia | 2-4 |
| Ulteriori consumi di PAA | | N.O vari | 2-4 |

9. Ai fini della corretta formulazione dell'offerta di specifica che:

- a. Per quanto riguarda le consegne di PAA relative agli impianti di competenza del N.O. di Jesi e del N.O di Fabriano sopra indicati, Viva Servizi S.p.A. potrà richiedere che vengano effettuate rispettivamente presso il depuratore di Jesi sito in via della Barchetta e presso il depuratore di Fabriano via Bachelet 45 anche se non si esclude che in sede di esecuzione del contratto le consegne debbano essere eseguite direttamente presso i singoli impianti agli indirizzi indicati.
- b. per quanto riguarda le consegne di PAA relative agli impianti di competenza del N.O. di Senigallia le consegne dovranno essere effettuate direttamente presso gli impianti agli indirizzi indicati
- c. in sede contrattuale vengano richieste consegne di fusti di PAA per l'impianto di depurazione di Ancona – Via E. Mattei, gestito dal nucleo Operativo di Ancona o altri impianti in gestione a Viva servizi s.p.a.

10. Le consegne dovranno essere garantite durante tutto l'anno senza alcuna chiusura per ferie pertanto l'Aggiudicataria dovrà assicurare la consegna durante tutto il periodo di contratto con esclusione delle sole

giornate festive. Sono esclusi dal conteggio dei tempi massimi di consegna, se e quando coincidenti, i periodi dal 10 al 20 Agosto e/o dal 24 Dicembre al 7 Gennaio

11. Qualunque causa di ritardo nella consegna dovrà essere tempestivamente comunicato dal fornitore alla Stazione Appaltante: tale comunicazione, anche se scritta, non interrompe comunque i termini, né ha da valere come giustificazione del ritardo. I fatti di forza maggiore che, prevedibilmente, possono produrre ritardi nell'esecuzione della fornitura devono essere tempestivamente comunicati alla Stazione Appaltante

12. Al momento della consegna i fusti consegnati dovranno essere perfettamente integri nell'imballo originale e non dovranno presentare forme di instabilità (a temperatura ambiente).

13. **Il reagente PAA consegnato** sarà oggetto di verifica e ricontrollo nel corso di tutta la validità contrattuale secondo quanto stabilito all'Art. 20 **Controllo qualità e accettazione della fornitura**

14. Le forniture dovranno essere eseguite in modo da non deteriorare le aree di stazionamento e senza insudiciare i piazzali e le strade, sia interne all'impianto che esterne. Il servizio dovrà essere eseguito con tutte le accortezze atte ad evitare l'emissione in ambiente di agenti inquinanti e preservando l'ambiente di lavoro e quello circostante, nel rispetto della legislazione vigente.

15. Ogni consegna di prodotto dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti redatti in lingua italiana:

- documento di trasporto (DdT) completo di indicazione della denominazione del prodotto in consegna, del riferimento dell'ordine effettuato
- scheda di sicurezza (SDS) conforme a quanto previsto dalla normativa vigente REACH e CLP

16. I rapporti fra l'Appaltatore e la VIVA Servizi S.p.A. sono regolati in via specifica da Richieste di forniture (RdA) che saranno emesse dal Direttore dell'Esecuzione (D.E) o per tramite dei referenti dei depuratori per mezzo fax o e-mail.

17. Saranno a completo carico della Ditta anche gli eventuali oneri sostenuti a fronte della restituzione dell'eventuale materiale fornito non conforme o difettoso, che dovrà essere prontamente sostituito secondo le modalità e tempistiche indicate nel presente CSA

18. Le richieste di fornitura saranno frazionate; La VIVA Servizi S.p.A. provvederà ad emettere gli ordinativi, secondo le proprie esigenze, specificando per ogni singolo ordinativo le tipologie di imballo e le quantità di reagente da consegnare mantenendo, **salvo eccezionalità e residui quantità di fine contratto**, ordini di fornitura non inferiore a 2 (due) fusti.

19. Le parti potranno concordare per una programmazione settimanale, quindicinale o mensile, delle consegne, inviando le richieste di fornitura via e- mail o pec al REc al fine di ottimizzare le consegne. **Compatibilmente con le esigenze gestionali, VIVA Servizi S.p.A., cercherà di accorpate per quanto possibile le richieste di fornitura in maniera tale da consentire all' Aggiudicataria di eseguire più consegne nello stesso giorno lavorativo**

20. L'appaltatore dovrà sempre comunicare, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, la effettiva data prevista per la consegna.

21. Qualunque causa di ritardo nella consegna di un singolo ordinativo dovrà essere tempestivamente comunicata dal Fornitore alla Stazione Appaltante: tale comunicazione, non interrompe comunque i termini, né ha da valere come giustificazione del ritardo. I fatti di forza maggiore che, prevedibilmente, possono produrre ritardi nell'esecuzione della fornitura devono essere tempestivamente comunicati alla Stazione Appaltante.

22. L'appaltatore, qualora si determini un ritardo nella consegna di un singolo ordinativo dovuto a cause **di 'forza maggiore' non imputabili a responsabilità proprie** (quali ad esempio impossibilità nel reperimento di materie prime) **delle quali sia in grado di fornire riscontri oggettivi da sottoporre alla valutazione della Stazione Appaltante**, potrà richiedere una proroga del termine di consegna del singolo ordinativo fino ad un massimo

di 15 giorni naturali e consecutivi (richiesta reiterabile comunque per casi eccezionali da documentare e comprovare) senza incorrere nelle penali di cui all'Art. 31 Penali

23. Tutte le consegne **dovranno essere effettuate con mezzo dotato di sponda idraulica.**
24. Tutte le attività, tutti gli oneri ed i rischi del trasporto sino ai siti di consegna e tutte le operazioni di scarico della fornitura sono a completo ed esclusivo carico dell'aggiudicatario;
25. In sede di esecuzione considerato che il reagente consegnato è sottoposto a normativa ADR al fine di garantire che le consegne siano effettuate con mezzi conformi ad ADR e personali addestrato dotato di patentino ADR (CFP) la ditta sia nel caso in cui il trasporto come mezzi e personale proprio sia nel caso in cui le consegne siano eseguite da corrieri il tipo di mezzo (targa e modello) ed elenco degli addetti che eseguiranno le consegne. Sarà consentito l'accesso agli impianti di Viva Servizi S.p.A. oggetto delle consegne solo a mezzi e personale presenti nella lista trasmessa.
26. Saranno a completo carico della Ditta affidataria anche gli eventuali oneri sostenuti a fronte della restituzione dell'eventuale materiale fornito non conforme a quanto richiesto, materiale che dovrà essere prontamente sostituito;
27. Le forniture dovranno essere consegnate, previo accordo con i referenti aziendali si seguito riportati:

| Referenti Aziendali | |
|---------------------|---|
| i. | Coordinatore del Nucleo Operativo Jesi - Andrea Alessandrini rintracciabile al recapito telefonico 0731.60301 o cell. 366.6381666; |
| ii. | il Coordinatore del Nucleo Operativo Fabriano - Denis Marsigli rintracciabile al recapito telefonico 0732.4056 o cell. 349.2100943 |
| iii. | il Responsabile del Nucleo Operativo Ancona (Ancona e Falconara) Stefano Morici rintracciabile al recapito telefonico 071.54892 o cell. 335.7388223 |
| iv. | il Responsabile del Nucleo Operativo Senigallia - Barbara Zanini rintracciabile al recapito telefonico 071.7923153 o cell. 366.6381662 |

28. Le consegne dovranno effettuarsi presso i seguenti depositi L'Aggiudicatario dovrà organizzare le consegne tenendo conto degli orari di apertura degli impianti principali dei vari nuclei operativi di VIVA Servizi S.p.A. di seguito riportati

| Orari impianti presidiati | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | tipologia orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| Depuratore Ancona | continuato | 6.00 - 19.36 | 6.00 - 19.36 | 6.00 - 19.36 | 6.00 - 19.36 | 6.00 - 19.36 | 7.30 - 12.30 |
| Depuratore Falconara | continuato | 6.00 - 19.36 | 6.00 - 19.36 | 6.00 - 19.36 | 6.00 - 19.36 | 6.00 - 19.36 | 7.30 - 12.30 |
| Depuratore Jesi | spezzato | 7.00 - 13.00 | 7.00 - 13.00 | 7.00 - 13.00 | 7.00 - 13.00 | 7.00 - 13.00 | 8.00 - 12.00 |
| | | 14.00 - 18.00 | 14.00 - 18.00 | 14.00 - 18.00 | 14.00 - 18.00 | 14.00 - 18.00 | |
| Depuratore Senigallia | spezzato / continuato | 7.00 - 13.00 | 7.00 - 13.00 | 7.00 - 13.00 | 7.00 - 13.00 | 7.00 - 13.00 | 8.00 - 12.00 |
| | | 14.00 - 18.00 | 14.00 - 18.00 | 14.00 - 18.00 | 14.00 - 18.00 | 14.00 - 18.00 | |
| | | 6.00 - 19.36 (*) | 6.00 - 19.36 (*) | 6.00 - 19.36 (*) | 6.00 - 19.36 (*) | 6.00 - 19.36 (*) | 7.30 - 12.30 (*) |
| Depuratore Fabriano | spezzato | 7.30 - 12.30 | 7.30 - 12.30 | 7.30 - 12.30 | 7.30 - 12.30 | 7.30 - 13.30 | |
| | | 13.30 - 16.30 | 13.30 - 16.30 | 13.30 - 16.30 | 13.30 - 16.30 | | |

(*) limitatamente al periodo GIUGNO - AGOSTO di ogni anno

29. La VIVA Servizi SpA si riserva di **comunicare eventuali ulteriori depositi** nell'ambito del territorio della Provincia di Ancona o nei Comuni di Matelica ed Esanatoglia (Provincia di Macerata), presso i quali effettuare le consegne senza alcun onere aggiuntivo.

30. Qualora l'Affidatario non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal D.E quest'ultimo procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.

31. Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico.

32. Eventuali modifiche a tali tempistiche saranno definite dalla Committente sulla base di effettive esigenze cogenti

ART. 6 AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo presunto della prestazione oggetto della fornitura, compreso l'importo delle spese per la sicurezza, è pari a € **390.400,00** IVA esclusa:

- di cui soggetto a ribasso € 390.400,00
- di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso € 0,00;

come da computo seguente:

| FORNITURA BIENNALE DI ACIDO PERACETICO | | | | | | |
|---|--|---|-----------|--|--|-------------------|
| N. | Codice | Descrizione | U.m. | Quantità Previste nel biennio | Prezzo Unitario € (IVA Esclusa) | Totale € |
| 1 | A 01 | Fornitura di acido peracetico (PAA) in fusti da 200-220 Kg rispondente alle specifiche tecniche di cui all' Art. 4 Specifiche tecniche di fornitura del CSA | | | | |
| | | Dep. Barbara | Kg | 4.020 | 2,44 € | 9.808,80 € |
| | | Dep. Belvedere | Kg | 8.240 | 2,44 € | 20.105,60 € |
| | | Dep. Castelleone di Suasa | Kg | 3.300 | 2,44 € | 8.052,00 € |
| | | Dep. Cerreto D'Esi - Monterustico | Kg | 16.680 | 2,44 € | 40.699,20 € |
| | | Dep. Corinaldo | Kg | 3.560 | 2,44 € | 8.686,40 € |
| | | Dep. Corinaldo - ZIPA | Kg | 450 | 2,44 € | 1.098,00 € |
| | | Dep. Esanatoglia | Kg | 4.400 | 2,44 € | 10.736,00 € |
| | | Dep. Fabriano - Loc. Albacina | Kg | 2.560 | 2,44 € | 6.246,40 € |
| | | Dep. Jesi | Kg | 37.320 | 2,44 € | 91.060,80 € |
| | | Dep. Monterado - Loc. Ponte Rio | Kg | 1.880 | 2,44 € | 4.587,20 € |
| | | Dep. Morro D'Alba | Kg | 10.340 | 2,44 € | 25.229,60 € |
| | | Dep. Ostra Vetere | Kg | 3.380 | 2,44 € | 8.247,20 € |
| | | Dep. Ripe | Kg | 1.100 | 2,44 € | 2.684,00 € |
| | | Dep. San Marcello - Montelatiere | Kg | 2.640 | 2,44 € | 6.441,60 € |
| | | Dep. Santa Maria Nuova | Kg | 21.940 | 2,44 € | 53.533,60 € |
| | | Dep. Sassoferrato - Loc. Fornaci | Kg | 12.760 | 2,44 € | 31.134,40 € |
| | | Dep. Serra dè Conti | Kg | 6.100 | 2,44 € | 14.884,00 € |
| | | Ulteriori consumi di PAA stimati nel biennio | Kg | 19.330 | 2,44 € | 47.165,20 € |
| Il PAA sarà ordinato principalmente in imballi del formato in fusti da 200-220 Kg. Si stima una quantità di prodotto da fornire in taniche da 10-20-25 Kg pari a massimo 500-1000 Kg per tutto l'appalto. | | | | | | |
| A | Importo totale soggetto a ribasso | | | | | 390.400,00 |
| B | Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso | | | | | € 00,00 |
| C=(A+B) | Importo complessivo a base di gara | | | | | 390.400,00 |

2. L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per appalti analoghi sulla base degli attuali prezzi di mercato del reagente ricavato da listini ufficiali specifiche ed in funzione della stima dei consumi storici di PAA e le quantità sono stimate sulla base dei consumi storici registrati negli impianti di depurazione.

3. Per le forniture in oggetto, non è possibile indicare o prevedere le quantità esatte del reagente da fornire sul singolo impianto quindi la stima posta a base di gara è da ritenersi puramente indicativa. In fase di esecuzione potranno quindi essere riscontrate variazioni sui quantitativi posti a base di gara per cui le quantità indicate alle voci del computo sono puramente indicative e potranno variare in aumento o in diminuzione senza che l'Aggiudicatario possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente C.S.A e saranno pagate le prestazioni effettivamente eseguite e debitamente documentate, applicando i prezzi unitari offerti dell'aggiudicatario secondo le modalità indicate nel presente C.S.A..

4. L'importo offerto dalla contraente si intende omnicomprensivo di tutte le somme, gli oneri diretti ed indiretti e le spese per la realizzazione delle attività oggetto del presente appalto, nonché le spese del personale dipendente e/o collaboratori utilizzati per l'espletamento dell'appalto.

5. Con la sottoscrizione del contratto, la Contraente dà atto di non avere nulla a che pretendere ad alcun titolo a fronte di prestazioni non richieste sia nel caso in cui, per qualsiasi motivo, ivi compreso il decorso dei termini contrattuali, non sia stato consumato l'intero importo di contratto

6. Trattasi di appalto di forniture senza posa in opera, quindi ai sensi dell'art. 23 comma 16 non sussiste necessità di indicare l'incidenza della manodopera.

7. Il codice CPV (Vocabolario Comune Appalti) per tutti i Lotti del presente appalto è:

| ordine | CPV -numero | CPV-DESCRIZIONE |
|------------|-------------|------------------|
| Principale | 24323220-2 | Acido Peracetico |

8. Nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, in base ai quali si è provveduto all'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto, dovessero subire delle variazioni, la VIVA Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal relativo contratto in qualsiasi momento e con preavviso di mesi 1 (uno), senza che l'Aggiudicatario possa pretendere il risarcimento danni o compensi di sorta, ai quali dichiara già fin d'ora di rinunciare.

9. Per l'espletamento della presente fornitura gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza di cui al D.lgs. 81/2008 sono valutati pari a ZERO poiché l'oggetto del contratto consta nella mera fornitura di materiale.

ART. 7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Vedasi disciplinare di gara

ART. 8 DURATA DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante, laddove ne ricorrano i presupposti, potrà ricorrere all'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, nelle more della stipula contrattuale.

2. L'appalto avrà una durata massima di 24 mesi (ventiquattro mesi) dalla data di stipula del contratto (lettera di affidamento della fornitura) o dalla data dell'esecuzione in via d'urgenza e comunque terminerà con l'esaurimento dell'importo contrattuale salvo i casi di cui all' **Art. 9 Opzioni e rinnovo**.

3. Nel caso in cui al termine della validità temporale del contratto non sarà raggiunto un importo di almeno l'80%, dell'ordine di cui sopra, la durata massima potrà essere prorogata a discrezione di VIVA Servizi S.p.A., di sei mesi, senza che l'Aggiudicatario possa avanzare diritti di sorta. La stazione appaltante esercita tale

facoltà comunicandola all’Affidatario mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario

ART. 9 OPZIONI E RINNOVO

1. La stazione appaltante si riserva **la facoltà, di rinnovare il contratto**, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi, per un importo lordo di € 390.400,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

2. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice (**opzione di proroga tecnica**) stimata in mesi 4 (**quattro**) ed € 65.000 lordi. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario

3. **Ai fini dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs 50/16, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 845.800,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, come risultante dalla seguente somma:**

| | |
|------------------------|--------------|
| IMPORTO A BASE DI GARA | € 390.400,00 |
| OPZIONE DI RINNOVO | € 390.400,00 |
| PROROGA TECNICA | € 65.000,00 |

ART. 10 SOPRALLUOGO

1. Non è richiesta la presa visione assistita dei luoghi. Tuttavia potrà essere effettuato un sopralluogo (non obbligatorio in fase di offerta) previa richiesta inviata almeno tre giorni lavorativi antecedenti la data del sopralluogo proposta ed eseguita entro il termine fissato per la gara, all’indirizzo mail eamoruso@vivaservizi.it o al recapito fisso 071.2893779.

2. In sede di sopralluogo potranno essere prelevati campioni di fanghi liquidi ispessiti in ingresso alle disidratazioni prodotti dai vari impianti, prelievi che saranno documentati su apposito modulo

3. La presa visione potrà essere effettuata esclusivamente nei giorni (esclusi giornate festive) e negli orari di seguito indicati:

- a. • dal Lunedì al Giovedì dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalla ore 14:00 alle ore 16:00
- b. • il Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00

ART. 11 SUBAPPALTO

1. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’articolo 105 del D.lgs. 50 /2016 e s.m.i

2. Ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.d. il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

3. L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta parti delle prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

- b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
 - c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi del comma 7, dell'art. 105 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la dichiarazione del sub Appaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81;
 - d) che nei contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori o subcontraenti sia contemplata, a **pena di nullità assoluta**, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della Legge 13 Agosto 2010, n. 136;
 - e) l'Impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità tecnica e professionale e di qualificazione di cui agli artt. 80, 83 e 84 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50.
4. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore con le modalità indicate all'art. 105 del D.lgs. 50/2016.
5. L'affidamento delle prestazioni in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14 del D.lgs. n. 50 del 2016, l'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni/servizi/forniture relative alle attività prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
 - b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori/prestazioni e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
6. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del D.lgs. n. 50 del 2016, se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal DUVRI connesse alle prestazioni in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del DE provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione
- 7. Non è subappalto la mera consegna nel luogo di esecuzione del contratto dei beni, con relativa distribuzione nei locali da parte di un soggetto terzo**
8. È obbligo dell'appaltatore di comunicare al D.E e al RUP, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. La comunicazione deve essere effettuata almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi
9. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'articolo 105 del D.lgs. 50 /2016

10. Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 19 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50.
11. Se durante l'esecuzione della prestazione l'Amministrazione ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore/sub-contraente è incompetente o in desiderabile, al ricevimento della relativa comunicazione scritta, l'appaltatore dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del contratto di subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore.
12. La risoluzione di tale subappalto/subcontratto non darà diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento di danni o perdite o alla proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere
13. Il Direttore dell'Esecuzione e il Responsabile del procedimento provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
14. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246.
15. L'aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la VIVA Servizi SpA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
16. In caso di inadempimento dell'esecutore agli obblighi di cui ai commi precedenti, la VIVA Servizi S.p.A. può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.
17. Resta comunque impregiudicata la responsabilità dell'affidatario.
18. Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i

ART. 12 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla DE, prima della emissione di uno stato di avanzamento, una comunicazione che indichi la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e gli oneri della sicurezza e la proposta motivata di pagamento
2. È fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro **venti giorni** dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
3. Nei casi indicati dall'art. 105 comma 13 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50, la stazione appaltante, provvede al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
4. Nei casi espressamente prescritti dall'art. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, VIVA Servizi provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori solo previo nulla osta da parte dell'appaltatore. Qualora l'Appaltatore non rilasci il richiesto nulla osta, VIVA Servizi si riserva la facoltà di valutare le motivazioni dell'eventuale diniego e procedere in ogni caso ai sensi della normativa sopra richiamata.
5. Il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
 - a. all'assenza di contestazioni o rilievi da parte del DE e/o RUP all'appaltatore e/o al subappaltatore, relativi a lavorazioni/prestazioni/forniture eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - b. alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo delle prestazioni contabilizzate e, allo stesso tempo sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

6. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 5, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

7. Nei casi si provveda al pagamento diretto dei subappaltatori l'appaltatore trasmetterà fattura alla Committenza pari all'intero importo (in considerazione dei meccanismi di *reverse charge* e *split payment*) indicato nel Certificato di Pagamento allegando a questa la fattura che il subappaltatore/i ha emesso alla ditta appaltatrice (in considerazione dei meccanismi di *reverse charge*). La Stazione Appaltante emetterà quindi mandati di pagamento distinti a favore di appaltatore e subappaltatore/i

ART. 13 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO E SUBCONTRATTO

1. L'Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, sollevando la Stazione Appaltante medesima da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori/servizi/forniture subappaltati.

2. Il Direttore dell'Esecuzione e il Responsabile del procedimento provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246.

4. L'Appaltatore ha l'obbligo di procedere all'immediata risoluzione del contratto di subappalto, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13 Agosto 2010, n. 136, qualora venga a conoscenza dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di eventuali subappaltatori/subcontraenti; l'appaltatore dovrà altresì dare contestuale informazione dell'avvenuta rescissione a VIVA Servizi ed alla Prefettura -ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;

ART. 14 ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Impresa che risulterà aggiudicataria dell'appalto disciplinato dal presente C.S.A è obbligata a rispettare tutta la normativa relativa a:

- alla sicurezza sul lavoro dei propri addetti alle attività oggetto dell'appalto;
- alla previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;
- alla protezione ambientale.

2. La ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. 81/2008 ed in particolare a quanto disposto dagli art. 17 e 18 e dovrà ottemperare alle norme di cui agli art. 71 e 77 del medesimo D. Lgs 81/2008, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori/servizi svolti. Gli oneri derivanti dall'attuazione e controllo sull'osservanza di tali norme di sicurezza sono a carico dell'Impresa e non dovuti alla Stazione Appaltante.

3. I rischi specifici e le relative misure di prevenzione e protezione devono essere analizzati nel Documento di Valutazione dei Rischi redatto dall'Appaltatore in conformità al D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii.

4. VIVA Servizi Spa potrà, in ogni momento, nel corso dell'esecuzione del contratto, verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza da parte del personale dell'Impresa, con particolare riferimento al corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

5. L'Affidatario dovrà attestare che il personale impiegato è stato debitamente formato e addestrato rispetto alle prescrizioni derivanti dall'appalto in oggetto. Qualora attività previste in contratto siano concesse in subappalto, l'Impresa è tenuta a verificare che il personale dei propri subappaltatori sia stato anch'esso formato e addestrato al rispetto di dette prescrizioni

6. Nel caso in cui parte delle attività incluse nel contratto di appalto siano concesse in subappalto, l'Impresa è tenuta a trasferire alle imprese subappaltatrici i propri impegni in merito al rispetto della normativa sulla sicurezza e degli obblighi contrattuali limitatamente all'attività subappaltata e a promuovere il loro coordinamento

7. Nel caso in cui parte delle attività incluse nel contratto di appalto siano concesse in subappalto, l'Impresa è tenuta a trasferire alle imprese subappaltatrici i propri impegni in merito al rispetto della normativa sulla sicurezza e degli obblighi contrattuali limitatamente all'attività subappaltata e a promuovere il loro coordinamento

8. La valutazione dei rischi da interferenza effettuata e la definizione delle relative misure da adottare **non ha comportato l'individuazione di costi per la sicurezza specifici per l'attuazione**, da parte dell'aggiudicatario, delle misure di prevenzione e protezione. L'importo dei costi della sicurezza da interferenza è pari a zero come indicato all'**Art. 6 Ammontare dell'appalto** poiché l'oggetto del contratto consta nella mera fornitura di materiale. Qualora fosse necessario per il personale della rete assistenziale della aggiudicataria recarsi presso le sedi aziendali di VIVA Servizi S.p.A., viene comunque indicato di attenersi a quanto segue:

- a. rispettare i sensi di marcia indicati nei piazzali
- b. procedere a passo d'uomo dando sempre precedenza ai pedoni
- c. prestare la massima attenzione ai veicoli in transito
- d. non effettuare le operazioni di carico/scarico/parcheggi al di fuori delle zone previste
- e. attenersi alle disposizioni relative alla emergenza COVID vigenti al momento della prestazione**
- f. Il personale addetto al vettore che si occupa del trasporto/consegna del materiale dovrà attenersi alle indicazioni sopra riportate e alle indicazioni comportamentali riportate presso i magazzini aziendali

9. L'aggiudicatario deve rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori anche in caso di impiego di breve durata, come nel caso di lavoratori interinali (meno di sessanta giorni): anche questi ultimi devono aver ricevuto la formazione necessaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia generica che specifica per svolgere le mansioni assegnate. Altresì, il personale deve essere dotato di opportune protezioni individuali secondo quanto previsto dal DVR in adempimento alla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori. L'aggiudicatario deve essere in possesso di DVR in corso di validità a dimostrazione che sono applicate le misure generali per la tutela e della salute dei lavoratori e le registrazioni dell'avvenuto controllo da parte del RSSP dell'impresa sulla formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori somministrata ai dipendenti con contratto subordinato o di natura interinale. (DM. 10.03.2020)

ART. 15 MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO

1. L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo individuato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 95, comma 4 lettera b del D. Lgs 50/2016

1. L'appalto sarà aggiudicato **con il criterio del minor prezzo** ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera b del Codice in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate rispondenti a specifiche norme nazionali, europee o internazionali già definite dalla prassi produttiva ed a tipologie impiantistiche rispondenti a standard aziendali e non si rileva utilità nell'acquisizione di offerte tecniche differenziate rispetto alle specifiche e precise caratteristiche tecniche già definite e rientranti nelle casistiche previste nel Codice degli Appalti Pubblici.

2. Il Concorrente dovrà far pervenire entro i tempi e nelle modalità descritte nei documenti di gara, la documentazione tecnica compilando la **"SCHEMA TECNICA"** e l'offerta economica formulata compilando il relativo **"Modello Offerta -Elenco prezzi"**; entrambi i documenti sopra citati sono allegati al presente C.S.A

3. Il contratto di appalto verrà stipulato **con corrispettivo a misura**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, lettera eeeee) del D. Lgs 50/16.

Si precisa che:

- prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili e comprensivi di tutte le spese, sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive, nessuna esclusa, e comprensivi delle prestazioni indicate nel C.S.A per tutta la durata dell'appalto salvo i casi di cui all' **Art. 16 Revisione del prezzo**
- **Il prezzo del PAA offerto è omnicomprensivi di tutti i costi logistici di trasporto e di consegna con mezzi dotati di sponda idraulica**
- Il prezzo comprende i costi di supervisione da parte del REC o suo Delegato per le necessarie ai campionamenti al controllo qualità ed ai test di laboratorio necessari per l'individuazione dei PAA più performanti.
- l'appalto non è frazionabile;
- non sono ammesse, **pena esclusione**, offerte in aumento rispetto all'importo a base d'asta;
- in qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la stazione appaltante **dispone l'esclusione** per presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida dal punto di vista tecnico e contenga una quotazione economica ritenuta accettabile per la VIVA Servizi S.p.A. e corrisponda perfettamente ad ogni prescrizione del presente C.S.A;
- in caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare l'appalto in favore della seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria fino alla quinta migliore

4. Dovrà essere garantito almeno il rispetto dei parametri tecnici ed i livelli prestazionali indicati nel C.S.A. Quanto riportato nella descrizione dettagliata degli elementi tecnici minimi di cui all' **ART. 4 SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA** del C.S.A, è considerato il "minimo inderogabile" di carattere prestazionale richiesto da VIVA Servizi S.p.A.

5. Il mancato rispetto degli elementi tecnici minimi di cui all' **ART. 4 SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA** del C.S.A, fatte salve lievi e minime difformità che non modifichino la natura e la funzione di destinazione di carattere prestazionale e valutate tali ad insindacabile giudizio della VIVA Servizi S.p.A., renderà "non conforme" l'offerta e ne comporterà l'**ESCLUSIONE**;

6. Nel caso in cui gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del contratto in oggetto, dovessero subire delle variazioni, VIVA Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal relativo contratto in qualsiasi momento e con preavviso di mesi 1 (uno), senza che l'appaltatore possa pretendere il risarcimento danni o compensi di sorta, ai quali dichiara già fin d'ora di rinunciare.

7. Si precisa che la compilazione della "SCHEMA TECNICA" è requisito essenziale per la partecipazione alla gara. **Saranno ESCLUSE OFFERTE nelle quali:**

- **sia carente la compilazione della "SCHEMA TECNICA" tale da non consentire la verifica del rispetto dei requisiti minimi e/o la determinazione dei parametri richiesti per la verifica dei requisiti minimi richiesti**
- **non siano prodotti gli allegati indicati come "documentazione obbligatoria da presentare" nella "Schema Tecnica"**

8. Non saranno presi in considerazione elementi generici e/o generiche dichiarazioni di intenti: a tal fine, la proposta tecnica dell'offerente dovrà essere supportata dall'individuazione di oggettivi parametri di verifica della prestazione offerta.

9. VIVA SERVIZI S.p.A. si riserva di richiedere ai concorrenti dei chiarimenti relativamente ai dati contenuti nella **“SCHEDE TECNICHE”** (comprese integrazioni di eventuali allegati) necessari a specificare e definire informazioni necessarie a verificare la congruità tecnica del prodotto.
10. Alla richiesta di chiarimenti il concorrente dovrà rispondere entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data della richiesta medesima. Tale termine è inderogabile e perentorio e il mancato rispetto del medesimo costituirà:
- o motivo di **ESCLUSIONE** se non permetterà alla VIVA Servizi di consentire la verifica del rispetto dei requisiti minimi e/o la determinazione dei parametri richiesti per la valutazione.
11. Ai sensi dell’art. 95 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016, si precisa che la VIVA Servizi S.p.A. potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto in oggetto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
12. In ottemperanza alle disposizioni della normativa vigente secondo quanto disposto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, sarà possibile procedere a variazioni contrattuali solo previa autorizzazione del RUP e nei limiti stabiliti dal già menzionato articolo.
13. Trattandosi nella sostanza di un “contratto aperto”, l’operatore economico, accettando il presente C.S.A, si impegna ad approntare tutte le quantità di beni e servizi che saranno richiesti da VIVA Servizi S.p.A. secondo le necessità che VIVA Servizi S.p.A. stessa determinerà a proprio insindacabile giudizio nel periodo di riferimento contrattuale.
14. Le prestazioni in economia sono da considerarsi eccezionali, e, ove inevitabili, dovranno essere espressamente richieste da VIVA Servizi S.p.A.

ART. 16 REVISIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e all’articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni con L 25/2022 si procederà quadrimestralmente alla revisione dei prezzi.
2. Per la revisione dei prezzi unitari quadrimestrale variazione in aumento o in diminuzione sarà preso come riferimento il listino dei prodotti chimici industriali pubblicato dalla Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi alla seguente voce:
- cod. 255 acido peracetico 15%
3. Il primo aggiornamento verrà effettuato, dopo quattro mesi dalla stipula del Contratto (si fa riferimento al mese in cui è stato stipulato il contratto) e varrà sugli ordinativi effettuati dopo la data di aggiornamento prezzi; non sono ammesse variazioni retroattive. Nel caso di forniture da evadere in via di urgenza si applicherà il prezzo offerto in sede di gara fino alla stipula del contratto.
4. Per le forniture evase nel primo quadrimestre di validità contrattuale verrà utilizzato il prezzo in euro/kg al netto del ribasso offerto (R%) offerto. Considerato che i prezzi del PAA possono subire aumenti e diminuzioni consistenti e non prevedibili nel caso in cui in sede di avvio di esecuzione anche in via di urgenza il prezzo di listino dei reagenti della CCIAAM (ultima rilevazione disponibile prima dell’avvio del contratto anche in via di urgenza) risulti maggiore o minore del 10 % rispetto al prezzo medio di riferimento **del listino della CCIAAM del 10.01.2023 utilizzato per il calcolo del prezzo di gara pari ad euro 1.605 euro/ton** (di seguito listino CCIAAM gara) il prezzo del PAA sarà immediatamente revisionato e il prezzo revisionato sarà applicato per contabilizzare le forniture evase nel primo quadrimestre contrattuale e per le forniture evase in via di urgenza.
5. **La revisione del prezzo non andrà a modificare l’importo di aggiudicazione che resterà fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale.**
6. Con cadenza quadrimestrale a partire dalla data di stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà inviare al D.E di VIVA Servizi S.p.A. il listino della CCIAAM dei prodotti chimici ed industriali aggiornato all’ultima

rilevazione mensile disponibile (di seguito listino CCIAAM rev.). (Poiché sul listino della CCIAA di Milano è indicato il prezzo minimo e il prezzo massimo verrà preso come riferimento per la revisione del prezzo la media dei due prezzi indicati per lo specifico reagente).

7. Il prezzo medio del PAA del listino CCIAAM rev sopra indicato verrà confrontato ogni quadrimestre con il prezzo medio del PAA del **listino CCIAAM gara** che sarà preso come riferimento per tutta la durata del contratto ed in caso di rinnovo contrattuale.
8. Nel caso in cui il prezzo medio del PAA del listino CCIAAM rev non subisca una variazione in positivo o negativo maggiori del 5,00 % rispetto al prezzo medio del listino CCIAAM gara non sarà applicata per le forniture da evadere nel quadrimestre successivo, alcuna revisione del prezzo e per le forniture evase dovrà essere applicato il prezzo in euro/Kg al netto del ribasso offerto (R%) in sede di gara.
9. Se invece il prezzo medio del PAA dovesse subire una variazione in positivo o in negativo superiore al 5% rispetto al prezzo medio nel listino della CCIAAM gara, il prezzo del PAA sarà revisionato secondo quanto risultante dal foglio elettronico di calcolo di Allegato 1 "Foglio elettronico per revisione del prezzo" e il prezzo revisionato al netto del R% offerto sarà applicato alle forniture del quadrimestre successivo.
10. Nel caso in cui per qualsiasi motivo il listino della CCIAA di Milano non fosse più aggiornato o pubblicato per le forniture da evadere dovrà essere utilizzato fino ad esaurimento del contratto o l'ultimo prezzo revisionato o il prezzo offerto in sede di gara.
11. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascun quadrimestre. È escluso ogni altro meccanismo di revisione o adeguamento del corrispettivo contrattuale salvo diversa specifica disposizione normativa.
12. A seguito della revisione del prezzo il nuovo prezzo dei reagenti sarà applicabile solo dopo autorizzazione del D.E alle forniture evase dal mese successivo alla revisione e per tutto il quadrimestre successivo.
13. In ipotesi di rinnovo contrattuale si opererà all'avvio del contratto alla revisione prezzi di cui al comma 2 del presente articolo e come da esempio seguente; resta invariato l'importo contrattuale.
14. Se al momento della fatturazione non fosse disponibile il listino CCIAAM rev necessario per calcolare la revisione dei prezzi, si procederà comunque a fatturare con i prezzi correnti non aggiornati e si provvederà a compensazione positiva/negativa nelle fatturazioni successive.

ART. 17 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre a quanto prescritto specificatamente nel presente C.S.A, sarà a totale carico dell'Aggiudicatario, dovendosi intendere interamente compensato con i prezzi derivanti dall'offerta, ogni altro onere per dare la prestazione a perfetta regola d'arte, tra cui in particolare gli oneri seguenti:
 - a. tutte le spese di trasporto, eventuali oneri connessi per la consegna del materiale presso le sedi aziendali della VIVA Servizi S.p.A.. Eventuali deterioramenti per negligenze in conseguenza del trasporto conferiscono all'azienda il diritto di respingere la fornitura, a tutto danno dell'aggiudicatario;
 - b. la rapida formazione delle aree di scarico, nonché la pulizia in caso di rotture accidentali e l'eventuale attesa o ritorno sul posto nel caso in cui l'area di scarico sia occupata da automezzi in sosta
 - c. **il mezzo di trasporto e scarico dovrà essere corredato di sponda idraulica per svolgere autonomamente le operazioni di scarico.**
 - d. l'ordine dovrà essere accompagnato da documento di trasporto che dovrà riportare descrizione e quantità del materiale e riferimento dell'ordine effettuato
 - e. **certificati, schede tecniche e documentazione definitiva nel presente C.S.A**

- f. saranno a completo carico della Ditta anche gli eventuali oneri sostenuti a fronte della restituzione dell'eventuale materiale fornito non conforme che dovrà essere prontamente sostituito
- g. tutte le spese relative alla stipulazione del contratto;
- h. tutte le imposte, comprese le cauzioni, che comunque possono essere applicate a causa della prestazione da eseguire;
- i. tutte le spese relative al risarcimento di eventuali danni che si verificassero durante l'esecuzione della prestazione;
- j. l'adozione, nell'esecuzione del contratto, di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per assicurare e per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; di ogni eventuale danno a persona ed a cose l'esecutore del contratto sarà unico responsabile sia penalmente sia civilmente.
- k. l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro con l'obbligo di applicare nei confronti dei dipendenti le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti nazionali e dagli accordi integrativi locali;
- l. l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e l'adeguata informazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali
- m. la fornitura ai propri operai di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari.

NB: In riferimento ai punti j) k) l) m) del presente articolo, si precisa che l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e l'adeguata informazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dei servizi presenta nelle varie fasi; così come la fornitura ai propri operai di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari fa riferimento alla eventuale presenza di personale della ditta aggiudicataria che per qualsiasi motivo dovesse recarsi presso le sedi aziendali della VIVA Servizi

2. L'Aggiudicatario non potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni e gli ordini della VIVA Servizi S.p.A., salvo la facoltà di fare le sue osservazioni. Nel caso in cui l'Aggiudicatario ritenga che le disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal contratto, tali da comportare la redazione di un nuovo prezzo o uno speciale compenso, dovrà formulare, con comunicazione scritta, le proprie eccezioni prima di dar corso alla prestazione cui le eccezioni si riferiscono.

3. L'Aggiudicatario non avrà diritto a particolari compensi od indennizzi per gli oneri derivanti dalla presenza delle maestranze della VIVA Servizi S.p.A. per l'esecuzione delle ispezioni durante l'espletamento dell'appalto o di altre Imprese nell'ambito dei cantieri in particolare per l'attesa derivante dall'esecuzione delle prestazioni di loro competenza.

4. Il corrispettivo di tutti i richiamati e specificati obblighi ed oneri si intende compreso nel prezzo offerto e nessun ulteriore compenso spetterà alla Ditta aggiudicataria per eventuali pretesi sovrapprezzi ad essi inerenti.

5. Non potranno essere richiesti compensi aggiuntivi per oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza avendo, in sede di offerta, valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto dei documenti di gara e della normativa vigente.

6. Nell'esecuzione dell'appalto dovranno essere adottate tutte le disposizioni imposte dalle leggi, dai regolamenti, nonché dal codice della strada, atte a salvaguardare la pubblica incolumità e la regolarità del transito nei luoghi interessati dai servizi.

ART. 18 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire la prestazione in oggetto in maniera ottimale, garantendo di mantenere lo stato d'ordine originario.

2. L'Affidatario dovrà strutturare la propria organizzazione in modo che vi sia un unico soggetto di riferimento al quale VIVA SERVIZI S.p.A. possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

3. L'aggiudicatario dovrà comunicare, entro l'avvio della prestazione, per iscritto alla VIVA Servizi S.p.A. il nominativo di un operatore che assuma le funzioni di referente dell'attività, dotato di numero di telefono e numero fax ed un indirizzo e-mail di riferimento a cui inviare le richieste di fornitura. A detto referente compete:

- organizzare la logistica della prestazione;
- tenere i rapporti con il referente della VIVA Servizi S.p.A.

4. Le comunicazioni e/o le contestazioni fatte al referente dell'appalto s'intendono come fatte direttamente all'Aggiudicataria.

5. Il personale dell'appaltatore deve rendersi facilmente reperibile affinché il Direttore dell'esecuzione del contratto possa in ogni momento trasmettere gli ordini relativi alla fornitura da espletare o a variazioni degli stessi che si rendessero necessari.

6. L'Appaltatore è obbligato:

- a. eseguire le prestazioni entro i termini e con le modalità stabiliti dal capitolato speciale d'appalto tecnico/prestazionale e dagli Ordini di Esecuzione;
- b. richiedere alla Committente tempestive disposizioni per le particolarità che si dovessero incontrare e che eventualmente non risultassero dai documenti contrattuali
- c. attuare, con tempestività, ogni adempimento prescritto dalla Committente, conseguentemente alla rilevazione di difetti o imperfezioni o difformità nell'esecuzione delle prestazioni;
- d. ad effettuare con tempestività la risoluzione delle anomalie/non conformità riscontrate sulle prestazioni eseguite;
- e. richiedere alla Committente tempestive disposizioni per le particolarità che si dovessero incontrare e che eventualmente non risultassero dai documenti contrattuali
- f. predisporre le attrezzature ed i mezzi d'opera e materiali normalmente occorrenti per l'espletamento della prestazione commissionata
- g. garantire che i prodotti/attrezzature e mezzi d'opera siano conformi alla normativa di riferimento vigente in materia;
- h. ad eseguire le prestazioni senza interferire o recare interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa della Committente

7. La Ditta aggiudicataria rimane sola ed unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni riconducibili in dipendenza della esecuzione dell'appalto contratto (*quali ad esempio danni diretti/indiretti cagionati da difetti/vizi/malfunzionamenti del prodotto ed a danni eventuali conseguenti alla fase di consegna del prodotto e non è responsabile per danni relativi o conseguenti a prestazioni non riconducibili alla esecuzione del contratto come l'installazione del prodotto effettuata dal terzi estranei all'aggiudicatario*) arrecati a persone, animali e altrui opere, sia di proprietà di VIVA Servizi S.p.A. che di terzi e resta di conseguenza obbligata a provvedere a sue spese ad eventuali risarcimenti. VIVA Servizi S.p.A. rimane estranea ad ogni vertenza che possa sorgere tra la Ditta aggiudicataria ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere.

8. Qualsiasi divergenza o contestazione fra l'esecutore del contratto e la VIVA Servizi S.p.A. nell'applicazione del contratto non dà mai diritto all'esecutore del contratto di sospendere o ritardare i servizi né titolo a giustificare i ritardi nell'ultimazione degli stessi
9. L'Aggiudicataria, con riferimento al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, dovrà applicare tutte le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi integrativi di lavoro in vigore per il tempo in cui avrà validità il contratto. In caso di inosservanza delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e negli accordi integrativi locali, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione ed assicurazione dei lavoratori, la VIVA Servizi S.p.A. agirà ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i
10. In conformità a quanto prescritto all'art. 80, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i la VIVA Servizi S.p.A. potrà escludere l'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i
11. L'Aggiudicataria sarà tenuta all'invio dei documenti richiesti, a seguito dell'aggiudicazione provvisoria, secondo i tempi e le modalità stabilite dalla VIVA Servizi S.p.A.

ART. 19 RAPPORTI CON LA COMMITTENZA E DOMICILIO DELLE PARTI

1. È affidata al RUP la responsabilità, la vigilanza ed i compiti di coordinamento sull'intero ciclo dell'appalto.
2. Il Direttore dell'Esecuzione (D.E) costituirà il riferimento dell'affidatario per qualsiasi aspetto concernente lo sviluppo della prestazione e la gestione dei rapporti contrattuali con la VIVA Servizi SpA
3. Salvo diverse disposizioni, VIVA Servizi SpA di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e in generale le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto, attraverso il Direttore dell'Esecuzione (D.E.) nominato dalla VIVA SERVIZI S.p.A. con onere a proprio carico.
4. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell'Esecuzione (D.E.).
5. Il D.E. avrà il compito di:
 - Inviare anche per tramite dei referenti dei depuratori della VIVA Servizi SpA le richieste di fornitura (RdA);
 - controllare che la prestazione sia svolta secondo i tempi, le modalità e gli atti facenti parte del Contratto e nei documenti di riferimento;
 - controllare la rispondenza del materiale fornite alle caratteristiche contrattuali.
 - controllare, in accordo con gli uffici della VIVA SERVIZI S.p.A. che tutti gli atti procedurali relativi all'appalto affidato siano corretti.
6. Il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto (R.E.C.) provvederà, per conto dell'Affidatario, a vigilare affinché ogni fase dell'incarico risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'Esecuzione (D.E.).
7. Nel contratto le parti eleggono il proprio domicilio ed indicano i recapiti telefonici, fax e telematici ai quali ricevere le comunicazioni inerenti al contratto stesso.
8. In mancanza di una specifica e diversa indicazione, il domicilio delle parti si intende fissato all'indirizzo delle rispettive sedi legali.
9. Eventuali modifiche ai dati comunicati dalla Contraente devono essere comunicate per iscritto alla Committente al domicilio e con le modalità indicate nel contratto

10. Il contratto disciplina le modalità con le quali devono essere effettuate le comunicazioni tra le parti. In assenza di disposizioni contrattuali difformi, le comunicazioni della Committente si intendono conosciute dalla Contraente dalla data di ricezione della raccomandata a/r, del fax o della posta elettronica

ART. 20 CONTROLLO QUALITÀ E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

1. VIVA Servizi s.p.a, si riserva la facoltà di effettuare regolari controlli di qualità su ogni consegna di PAA fornito al fine di verificare la rispondenza qualitativa e quantitativa rispetto alle caratteristiche minime di fornitura dichiarate nella "SCHEDA TECNICA" ed agli allegati obbligatori depositati in sede di offerta.

2. Le date dei campionamenti saranno comunicate al REC con tre giorni di anticipo e questo dovrà presenziare le attività di campionamento direttamente o tramite un Delegato. **I campioni saranno di norma prelevati su imballi originali.** Tali controlli oltre a determinare la quantità in % del principio attivo nel PAA saranno finalizzati a verificare la qualità del prodotto e accertare l'assenza di sostanze pericolose ecc.ecc in conformità a quanto dichiarato dall'Aggiudicatario nelle SDS e ST e nella "SCHEDA TECNICA". **Per il controllo del titolo sarà utilizzato il metodo analitico allegato dal Concorrente in sede di offerta per la determinazione del principio attivo nel PAA.**

3. La non conformità del prodotto costituisce grave inadempienza contrattuale e può condurre alla risoluzione del contratto, con rivalsa sulla cauzione e salva azione di risarcimento danni in quanto il biocida viene utilizzato per la disinfezione delle acque di scarico soggette a controlli delle autorità competenti.

4. I fusti di PAA consegnati dovranno essere conformi a quanto dichiarato e dovranno essere dotati di sigillo di sicurezza. Saranno respinti le consegne di fusti di PAA privi di sigillo di sicurezza.

5. L'Aggiudicataria non potrà impugnare in alcun modo i risultati delle prove, né potrà invocare l'accettazione di consegne della stessa tipologia avvenute in precedenti forniture come argomento a suo favore-

6. L' Aggiudicataria non potrà pretendere alcun indennizzo per le attività necessarie all'esecuzione dei campionamenti e delle prove di ricontrollo

7. Il controllo qualità sarà finalizzato sia alla verifica del titolo delle soluzioni di PPA forniti, all'assenza di sostanze non pertinenti il principio attivo non dichiarate.

8. Il PAA consegnato, potrà essere rifiutato, a insindacabile giudizio di VIVA Servizi S.p.A., non solo all'atto della consegna, ma anche successivamente alla stessa, qualora si dovesse verificare qualche difetto non rilevato o non rilevabile all'atto della consegna. In tali casi l'Aggiudicatario sarà tenuto a ritirarlo a propria cura e spese, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni causati a VIVA Servizi S.p.A.; con preciso obbligo di restituire il prodotto conforme, nella qualità e nella quantità richiesta, entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla contestazione, senza oneri aggiuntivi per VIVA Servizi S.p.A. Ritardi nella riconsegna saranno oggetto di applicazione delle penali contrattuali.

9. Ogni singola fornitura si intenderà accettato ad avvenuta emissione da parte di VIVA Servizi S.p.a. di apposito certificato di verifica di conformità attestante la regolare esecuzione, che verrà redatto dalla VIVA Servizi S.p.A. entro 30 giorni dalla data di ultimazione della fornitura.

10. Le forniture si intenderanno accettate qualora entro 30 giorni dalla data di ultimazione del singolo fornitura VIVA Servizi S.p.A. non formalizzi il certificato di verifica di conformità.

11. Per non conformità si intende:

- Una concentrazione di PAA inferiore all'1 % rispetto a quella minima indicata all'**ART. 4 SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA**
- La presenza di sostanze o miscele diverse da quelle indicate all'**ART. 4 SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA** e dichiarata dal concorrente nella "SCHEDA TECNICA" nella SDS ed allegati obbligatori.
- La consegna con mezzi e personale non conformi alle regole imposte dall'ADR.

12. La non conformità del prodotto costituisce grave inadempienza contrattuale e può condurre alla risoluzione del contratto, con rivalsa sulla cauzione a titolo di inadempimento e salva azione di risarcimento danni.

13. L'Aggiudicataria avrà piena facoltà di avvalersi del diritto di presenziare i campionamenti, le analisi dei campioni che saranno comunicate al REC con tre giorni di anticipo. Qualora le analisi dovessero accertare la non conformità, le stesse daranno diritto a VIVA Servizi S.p.A. di applicare la penalità secondo quanto indicato nel presente articolo e, in caso di contenzioso, le spese di analisi saranno a carico della parte soccombente.

14. VIVA Servizi, sulla base di eventuali prove e/o accertamenti effettuati, può, a suo insindacabile giudizio:

- 1) accettare la fornitura;
- 2) rifiutare, in tutto o in parte la fornitura
- 3) dichiarare rivedibile, in tutto o in parte la fornitura

L'accettazione della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'aggiudicatario per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica stessa ma vengano in seguito accertati. In tal caso l'aggiudicatario è invitato ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. Possono essere dichiarate rivedibili quelle che presentano difetti di lieve entità che si ritiene possano essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali/decurtazioni.

15. Sono rifiutate le forniture che risultino incomplete ed in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche e legislative.

16. **All'atto della fornitura gli imballi dovranno essere integri, chiusi con tappi di sicrezza e provvisti di sigillo di sicrezza.**

17. VIVA Servizi S.p.A. si riserva di effettuare, a propria discrezione ed in laboratori di propria fiducia, prove tecniche sulle forniture per verificare la rispondenza a quanto indicato nel presente C.S.A. La campionatura, o campioni prelevati dalle forniture, potrà essere sottoposta a prove tecniche/laboratorio consistenti:

- ❖ nella verifica della rispondenza del prodotto con quanto previsto nel presente C.S.A. e con quanto offerto dalla Ditta in sede di gara;
- ❖ nella effettuazione di prove e misurazioni secondo le procedure UNI o metodi di riferimento.

Se le prove confermano la rispondenza della fornitura a quanto indicato nel presente C.S.A., le spese sostenute per l'effettuazione delle prove saranno a carico della VIVA Servizi S.p.A., viceversa se le prove non confermano la rispondenza a quanto indicato nel presente C.S.A., la VIVA Servizi Spa, si riserva di recedere dagli impegni assunti addebitando le spese sostenute per l'effettuazione delle prove, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

18. Per attestare la qualità del prodotto saranno prelevati da imballo originale di fabbrica due campioni di PAA e trasferiti in due contenitori in plastica dotati di contro-tappo che saranno sigillati e siglati (firma leggibile) dal DE o suo Delegato e dal R.E.C o di un suo delegato. Detti campioni saranno poi inviati al laboratorio analisi (interno) o presso laboratorio di fiducia di Viva servizi s.p.a che procederà alla conservazione del campione e nel più breve tempo alle verifiche analitiche necessarie sul primo contenitore. Qualora dall'analisi del primo campione la qualità del PAA fornito dovesse risultare non corrispondenti alle caratteristiche minime definite all'**ART. 4 SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA** si procederà all'analisi anche del secondo campione. L'Aggiudicatario avrà piena facoltà di avvalersi del diritto di presenziare l'analisi del secondo campione data che sarà comunicata al R.E.C con un preavviso di almeno 24 ore. Qualora le analisi effettuate anche sul secondo campione accertino la non conformità del PAA fornito relativamente alla concentrazione del principio attivo, Viva Servizi s.p.a nel caso in cui il prodotto campionato per motivi gestionali sia stato utilizzato per la disidratazione avrà diritto di applicare la seguente decurtazioni contrattuali. **Eventuali fusti o taniche che fanno riferimento allo stesso lotto risultato non conforme dovranno essere ritirati e sostituiti dall'Aggiudicatario con PAA conformi. entro i termini contrattuali.**

Nel caso in cui il titolo di principio attivo misurato risulti inferiore del 1% (uno%) rispetto a quella minima definita contrattualmente all'Art. 4 **Specifiche tecniche di fornitura** sarà applicata per la fornitura non conforme la seguente detrazione contrattuale:

$$D = 500 + Qc \times Pa \times ((Tgara - Tc) / 100)$$

dove:

D = decurtazione (in €)

500 = importo fisso forfettario della detrazione (in €) per costi analitici e varie

Qc = Quantità PAA consegnato (in Kg)

Pa = Prezzo del PAA al netto del ribasso offerto (in €/Kg)

Tgara = Titolo PAA secondo i requisiti minimi di gara (in%)

Tc = Titolo PAA riscontrato a seguito della verifica analitica (in%)

19. Le decurtazioni sono, cumulabili tra di loro, e saranno applicate in sede di contabilizzazione e di pagamento dei corrispettivi spettanti all'Appaltatore e decurtato dalle somme allo stesso dovute.

20. Essendo i prodotti imballati e sigillati sarà comunicato al R.E.C la necessità di presenziare eventuali campionamenti del PAA contenuti negli imballi originali prima del loro utilizzo e per i campioni prelevati saranno eseguite le verifiche analitiche necessarie. Viva servizi in caso di non conformità del reagente dovuto a basso titolo potrà richiedere la sostituzione della merce consegnata da eseguire entro 48

21. **La non conformità del reagente in termini qualitativi dovuto dalla presenza di metalli o altre sostanze indesiderate non pertinenti al principio attivo costituisce una grave inadempienza contrattuale e può condurre alla risoluzione del contratto, con rivalsa sulla cauzione a titolo di inadempimento e salva azione di risarcimento danni.**

22. L' Aggudicataria non potrà impugnare in alcun modo i risultati delle prove, né potrà invocare l'accettazione di consegne della stessa fornitura avvenute in precedenti prove come argomento a suo favore nel caso di rifiuto di consegne successive

23. La fornitura di cui al presente C.S.A. con le caratteristiche ivi descritte deve risultare a regola d'arte, con l'impiego di materiali rispondenti a quanto indicato all' **ART. 4 SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA**

24. Costituisce parte integrante dell'accettazione della fornitura anche la consegna di tutti i documenti di cui all' **Art. 17 Oneri a carico dell'appaltatore**

25. Il fornitore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spese i prodotti rifiutati. Il ritiro o la sostituzione devono avvenire entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del rifiuto da parte del direttore dell'esecuzione. In via di eccezione, le forniture di beni che presentano difetti di lieve entità o non perfettamente conformi alle prescrizioni di contratto, possono essere accettate con adeguata riduzione del prezzo (fornitura rivedibile). Decorso inutilmente il termine per il ritiro o la sostituzione, VIVA Servizi S.p.A. ha facoltà di spedire al fornitore i beni rifiutati, ovvero di trattenerli nei magazzini o nei locali di consegna, a spese dello stesso. Qualora i prodotti rifiutati non siano ritirati entro il termine di 7 giorni è applicata una penalità pari al 0,6‰ (zeroseipermille) dell'importo contrattuale. La penalità è trattenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti al fornitore. VIVA Servizi S.p.A. non risponde di cali, furti e danneggiamenti durante la permanenza di cui sopra delle forniture rifiutate.

ART. 21 OSSERVANZA DI LEGGI REGOLAMENTI E NORME

1. I materiali, le attrezzature ed i prodotti della fornitura dovranno essere conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, alle norme armonizzate e di unificazione e alle omologazioni tecniche e ciò sia per la qualità che per i metodi di fabbricazione, le tolleranze, le dimensioni, le prove di collaudo, ecc..

2. Le verifiche sull'uso di materiali e i prodotti utilizzati dovranno essere conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, alle norme armonizzate e di unificazione e alle omologazioni tecniche e ciò sia per la qualità che per i metodi di fabbricazione, le tolleranze, le dimensioni, le prove di collaudo, ecc..
3. Per tutto quanto non in contrasto con le prescrizioni del presente Capitolato speciale di appalto, saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del Contratto tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia; e ciò indipendentemente dal fatto che esse/i siano o meno esplicitamente richiamate/i, ovvero siano richiamate/i in parte, dovendosi considerare sempre integrative/i delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel contratto di appalto
4. Fra le leggi e i regolamenti di cui al comma 4, si citano a titolo meramente esemplificativo in maniera esplicativa, ma non esaustiva, i riferimenti normativi e le norme tecniche principali che dovranno essere seguiti per lo svolgimento della prestazione:

Disciplina dei lavori pubblici:

- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i;
- Decreto del Ministro delle infrastrutture n. 49/2018 (Decreto Direzione Lavori, in attuazione dell'art. 111, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i).
- Decreto – Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con Legge 120/2020;
- DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021 , n. 77 .
- D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti ancora in vigore;
- D.M. n. 145 del 19.04.2000 e s.m.i, "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11/02/1994 n. 109 e s.m.i", per le parti ancora in vigore;
- Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in attuazione del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i;
- Atti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (pareri, determinazioni e altri provvedimenti diversi dalle Linee guida);
- Criteri Minimi Ambientali ai sensi del Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 aprile 2008 - Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione e atti attuativi collegati e s.m.i applicabili ai lavori in oggetto.

Disciplina in materia igienico-sanitaria e sicurezza nei luoghi di lavoro:

- D.lgs. 81/2008 e s.m.i, oltre a quelli nazionali e regionali applicabili al caso di specie e vigenti al momento della scadenza dell'attività di cui all'incarico;

- tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati (in quanto applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dalle competenti autorità governative, regionali e territoriali, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui debba eseguirsi l'appalto, indipendentemente dalle disposizioni del presente CSA

5. Le relazioni tecniche dovranno indicare la normativa applicata.
6. L'Aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di conoscere integralmente tutte le normative relative al presente appalto, impegnandosi all'osservanza delle stesse e di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente documento.
7. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia.

ART. 22 PROROGA E SOSPENSIONE

1. In ragione delle finalità istituzionali che la Committente è tenuta a perseguire e della rilevanza che assumono le prestazioni oggetto di affidamento, in nessun caso lo svolgimento della prestazione oggetto del presente capitolato speciale di appalto potrà essere sospesa dalla Contraente; in tal caso, la Committente ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell' **Art. 28 Risoluzione del contratto**
2. La Contraente, qualora per fatti e circostanze obiettivi imprevisi ed imprevedibili e comunque a lui non imputabili non sia in grado di adempiere nei termini e alle condizioni previsti nel contratto può presentare, per iscritto, motivata istanza di proroga al Direttore dell'Esecuzione entro 24 ore dal verificarsi dell'evento.
3. La Committente, valutata l'istanza, può concedere una proroga del termine ultimo per seguire la prestazione, nella misura ritenuta più congrua.
4. Qualora eventi di forza maggiore o fatti imprevisi ed imprevedibili, o ragioni di pubblico interesse o necessità impediscano in via temporanea l'esecuzione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione ne ordina la sospensione, anche su istanza motivata presentata con le modalità di cui al precedente comma 2 dall'Appaltatore. In tal caso, l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso aggiuntivo o indennizzo per i maggiori oneri derivanti dalla sospensione.
5. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno determinato l'interruzione dell'esecuzione della prestazione. In ogni caso, qualora la sospensione permanga per un periodo di tempo superiore a 90 giorni, la Committente può risolvere il contratto; in tal caso, alla Contraente spetta esclusivamente il pagamento delle prestazioni già eseguite.
6. Le attività riprendono con ordine del Direttore di Esecuzione. Qualora la Contraente ritenga cessate le cause di sospensione, diffida, con le modalità di cui al precedente comma 2, la Committente a far riprendere le prestazioni.
7. Alla presenza della Contraente, il Direttore di Esecuzione redige apposito verbale di sospensione, nel quale indica i motivi della sospensione stessa, le prestazioni già eseguite, quelle che sono sospese e le cautele da adottare affinché la ripresa delle attività possa avvenire senza eccessivi oneri per la Committente.
8. Apposito verbale viene redatto anche in occasione della ripresa dell'attività.
9. La Committente è sempre in facoltà di disporre, a suo insindacabile giudizio, una sospensione delle attività per un periodo di tempo comunque non superiore ad un decimo della durata del contratto. In tal caso, la sospensione viene comunicata per iscritto alla Contraente, fornendo indicazione anche della data e della modalità di ripresa delle attività. In tal caso, alla Contraente non spetta alcun compenso o indennizzo aggiuntivo per gli eventuali oneri derivanti dalla sospensione.
10. La sospensione, salvo il caso in cui la stessa sia dovuta a cause imputabili all'Appaltatore, comporta il differimento del termine fissato nel contratto per l'ultimazione di esecuzione delle prestazioni

ART. 23 VARIAZIONI

1. L'appaltatore non può, di propria iniziativa, introdurre variazioni o addizioni nello svolgimento dell'appalto rispetto alle previsioni contrattuali. Eventuali modifiche potranno essere apportate dall'Appaltatore solo previo ordine scritto del Direttore dell'esecuzione.
2. Le modifiche apportate dall'Appaltatore in violazione di quanto previsto al precedente comma 1 non danno titolo ad alcun compenso, rimborso o indennizzo e comportano a carico dell'Appaltatore l'obbligo di ripristinare le condizioni iniziali di svolgimento dell'appalto.
3. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106 del Codice, la Committente ha la facoltà di introdurre, nel corso dell'esecuzione del contratto, le variazioni ritenute necessarie ed aventi ad oggetto le condizioni di svolgimento dell'appalto, le prescrizioni tecniche, ed eventuali disegni, modelli e campioni, a condizioni che non venga mutato sostanzialmente l'oggetto della prestazione .

4. Il contratto di appalto potrà essere modificato ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D. Lgs 50/16, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, per un valore fino al **10 per cento** del valore iniziale del contratto.
5. Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione committente per qualsiasi motivo può chiedere e il fornitore ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, **un aumento o una diminuzione delle prestazioni di fino alla concorrenza di un quinto rispetto all'importo contrattuale**; in tali casi, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ordinate dalla Committente, agli stessi prezzi e condizioni, senza aver nulla a che pretendere, a titolo di rimborso o risarcimento, oltre il pagamento delle prestazioni effettuate né per esercitare il diritto alla risoluzione del contratto come specificato all'articolo 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016. In caso d'aumento o diminuzione dell'appalto entro i limiti suddetti (un quinto) potrà essere concesso un adeguato spostamento di sei mesi sul termine di ultimazione senza che l'Aggiudicatario possa avanzare diritti di sorta.
6. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo contrattuale è formato dalla somma risultante dal contratto, aumentata dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice (Art. 22 comma 4 DM 49/2018)
7. Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione previsti dall'**Art. 5 Modalità di espletamento delle forniture - termini di consegna**
8. Le variazioni disciplinate nel presente articolo devono notificarsi, tempestivamente e per iscritto, alla Contraente.
9. Qualora le variazioni di cui la presente articolo comportino la necessità di determinare nuovi prezzi, questi possono essere determinati:
- a. Raggiugliandoli a quelli di materiali consimili compresi nel contratto;
 - b. Desumendoli dalle tariffe eventualmente richiamate nel contratto;
 - c. Ricavandoli in base ad una nuova analisi di mercato.
- I nuovi prezzi determinati ai sensi delle precedenti lettere a) b) e c) sono soggetti al ribasso d'asta offerto dalla Contraente.
10. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra le parti. In caso di disaccordo, l'Appaltatore non può, in ogni caso, rifiutarsi di eseguire le prestazioni.
11. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, trova applicazione l'art. 106 del Codice

ART. 24 CONTESTAZIONI

1. Qualora l'Appaltatore intenda sollevare contestazioni legate all'esecuzione del contratto è tenuto a:
- formulare ed indicare, a pena di decadenza, in modo specifico e dettagliato le ragioni sulle quali le contestazioni, pretese o richieste si fondano;
 - precisare, a pena di decadenza, quali siano le conseguenze sul piano economico ed indicare con precisione l'esatto ammontare della somma che ritenga gli sia dovuta.
2. Le contestazioni, pretese e richieste devono essere inviate per lettera a.r. ovvero pec alla Committente entro il termine di trenta giorni dal momento in cui fatti e circostanze su cui esse si fondano sono divenuti conoscibili all'Appaltatore. Nel caso in cui non vengano rispettati le modalità e i termini di cui al presente articolo, l'Appaltatore decade da ogni suo diritto di farle valere successivamente.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la Committente comunicherà le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso in cui le determinazioni della Committente escludano, anche solo in parte, il

riconoscimento delle somme richieste, l'Appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, a rinnovare la domanda con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

4. La presentazione di eventuali contestazioni non autorizza, in nessun caso, l'Appaltatore a sospendere l'esecuzione delle prestazioni.

ART. 25 PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ

1. Fermo restando l'importo massimo di contratto, verranno pagate le sole forniture/prestazioni effettivamente eseguite e debitamente documentate, applicando il ribasso offerto in gara dall'Affidatario.

2. L'Aggiudicatario, mensilmente, dovrà trasmettere via mail al Direttore per l'Esecuzione del Contratto o un suo incaricato che sarà comunicato entro il giorno 10 del mese successivo, il riepilogo delle forniture consegnate, precisando:

- a. l'impianto su cui è stato effettuato la consegna del PAA
- b. gli estremi del ddt di consegna e la quantità consegnata.
- c. Il prezzo del PAA fornito secondo quando indicato nel presente C.S.A ed allegati

3. L'Aggiudicatario emetterà **mensilmente** fattura elettronica, **solo dopo accettazione del riepilogo delle forniture effettuate**, il cui pagamento sarà effettuato entro 60 giorni d.f.f.m., previa verifica della regolarità contributiva della Ditta (DURC), mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i..

4. La fattura dovrà riportare il codice CIG (Codice identificativo gara) di riferimento ed il codice CID (Codice Identificativo interno della VIVA Servizi S.p.A. che verrà preventivamente comunicato all'Impresa dal referente della VIVA Servizi S.p.A.).

5. La fattura non verrà saldata e la sua ricezione non farà decorrere il termine di cui al comma precedente, qualora non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni fatturate, le coordinate bancarie complete ed il codice CIG per l'effettuazione del pagamento.

6. L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i

7. Ai sensi della Legge 205/2017 e dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i per la verifica della regolarità fiscale prevista dall'art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, introdotto dalla L. 286/2006, e delle disposizioni di cui al D.M. 40 del 18.01.08, nonché delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29.07.08, n. 29 del 08.10.09, n. 27 del 23.09.11 e n. 13 del 21.03.2018, la VIVA Servizi S.p.A. non potrà procedere alla liquidazione degli importi superiori ad € 5.000,00 (importo da considerarsi anche cumulativo) qualora dalle verifiche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, il beneficiario risultasse inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, si dovrà segnalare la circostanza all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

8. In conformità a quanto prescritto dalla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i, ogni transazione relativa al contratto sarà effettuata su apposito conto corrente bancario o postale dedicato che dovrà essere indicato dal Ditta aggiudicataria in sede di perfezionamento del contratto. Al riguardo la Ditta aggiudicataria fornirà i dati IBAN del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto stesso. Gli importi dovuti verranno liquidati dalla VIVA Servizi S.p.A. esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente indicato dalla Ditta aggiudicataria.

9. Il mancato utilizzo del conto corrente bancario o postale dedicato per l'esecuzione delle transazioni relative al contratto, che verrà comunicato in sede di perfezionamento, costituisce causa di risoluzione del medesimo contratto. In tal senso sarà richiesto alla Ditta aggiudicataria di riportare in fattura il codice CIG e i dati IBAN del conto corrente in cui dovranno essere eseguite le transazioni relative al presente appalto.

10. Ogni modificazione in ordine al c/c indicato ed ai soggetti ad operare sullo stesso dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto alla VIVA Servizi S.p.A.
11. Si comunica che l'art.3 del Decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito il 4 dicembre 2017 nella Legge n. 172, ha esteso l'ambito applicativo noto come meccanismo "Split Payment" o "Scissione dei Pagamenti" alla VIVA Servizi S.p.A.. Pertanto, le fatture dovranno essere emesse ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72. Le fatture emesse, senza l'applicazione del meccanismo succitato, non potranno più essere accettate e tanto meno liquidate e le stesse andranno restituite e sostituite.
12. Le somme dovute saranno decurtate delle penalità stabilite nel presente C.S.A; se queste non fossero sufficienti si agirà sulla cauzione.

ART. 26 GARANZIA DEL PRODOTTO

1. Il fornitore si impegna a fornire la merce oggetto di gara nuova di fabbrica.
2. La fornitura di cui al presente C.S.A. con le caratteristiche ivi descritte deve risultare a regola d'arte, con l'impiego di materiali e di tecniche idonee atte a soddisfare la fornitura a cui sono destinate. La garanzia si intende relativa a tutti i suoi componenti, a prescindere dal produttore di ciascun componente.
3. Nei casi in cui la garanzia non copra eventuali malfunzionamenti sarà cura del Fornitore dimostrare l'origine dell'evento ai fini della non applicabilità della garanzia.

ART. 27 LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE O MORTE DELL'AGGIUDICATARIO O VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

1. In caso di liquidazione giudiziale dell'Aggiudicatario, l'appalto si intenderà senz'altro revocata e VIVA Servizi S.p.A. provvederà a termini di legge. In caso di morte, sarà facoltà della VIVA Servizi S.p.A. scegliere nei confronti dell'erede dell'Aggiudicatario, tra la continuazione o la risoluzione del contratto.
2. L'aggiudicatario dovrà comunicare alla VIVA Servizi S.p.A. qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo cessione d'azienda, fusione, trasformazione).
3. Relativamente ai raggruppamenti temporanei di concorrenti, in caso di fallimento si farà riferimento a quanto previsto ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui l'appaltatore sospenda l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto senza giustificato motivo, accertato dalla Committente, per un periodo superiore a giorni 20 (venti).
2. La Stazione Appaltante è in facoltà di risolvere il Contratto, oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016, qualora sussistano contestazioni, pretese o richieste in corso di esecuzione e si verifichi anche una soltanto delle situazioni di cui ai seguenti punti:
 - Per frode nell'esecuzione della prestazione;
 - Nel caso di manifesta incapacità nell'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto;
 - Qualora dovessero incorrere in più di due segnalazioni, anche non consecutive, di mancato rispetto dei tempi e/o delle modalità di esecuzione della prestazione;
 - applicazione di numero 3 penali anche di diversa natura per inadempienza contrattuale
 - Nei casi di imperizia nello svolgimento dell'appalto e quando venga compromessa la sua tempestiva esecuzione e la buona riuscita;
 - Qualora in fase di esecuzione del contratto dovesse essere riscontrata inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

- In caso di sospensione della prestazione da parte della Ditta aggiudicataria senza giustificato motivo;
 - Per scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
 - Per il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
 - mancanza applicazione del contratto CCNL dichiarato per il personale impiegato per le forniture/servizi;
 - perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione del contratto di cui al presente C.S.A
 - manomissione o falsificazione delle SDS delle schede tecniche;
3. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la VIVA Servizi S.p.A., oltre all'applicabilità delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
4. VIVA Servizi S.p.A., in caso di inadempienza delle clausole contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria, ha facoltà di disdire il contratto stesso in qualsiasi momento con semplice preavviso di cinque giorni da darsi a mezzo raccomandata o PEC.
5. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere notificato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo mail PEC.
6. In caso di risoluzione contrattuale, VIVA Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di affidare ad altri l'esecuzione dell'appalto in danno della ditta.
7. L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
8. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore, verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura eseguita in modo completo e accettato da VIVA Servizi S.p.A., fatto salvo il maggior onere derivante a VIVA Servizi S.p.A. per la stipula del nuovo contratto necessario per il completamento della fornitura. L'Impresa dovrà in ogni caso risarcire alla VIVA Servizi S.p.A., danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza

ART. 29 RECESSO PER VOLONTÀ DELLA COMMITTENZA

1. La Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza necessità di giustificazione e senza che, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., la Contraente possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo.
2. In caso di recesso, alla Contraente saranno quindi corrisposti esclusivamente i compensi per le forniture che risulteranno effettivamente eseguite alla data del recesso.
3. La volontà della Committente di recedere dal contratto sarà comunicata alla Contraente con un preavviso di 60 (sessanta) giorni.
4. Nei casi di recesso del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Committente è fatta alla Contraente nella forma dell'ordine di servizi, anche via PEC, o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle prestazioni fino a quel momento effettuate.

ART. 30 DIRITTI DI AUTORE

1. La VIVA Servizi S.p.A. non assume nessuna responsabilità nel caso in cui il soggetto aggiudicatario abbia usato nell'esecuzione della prestazione, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

2. La Contraente deve comunicare al Committente gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati, da esso stesso o da terzi, che intenda eventualmente adottare nello svolgimento delle prestazioni, segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto e dimostrando, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze o quantomeno di un impegno irrevocabile del titolare di tali diritti di cedere i diritti stessi alla Contraente in caso di conclusione del contratto
3. La Ditta aggiudicataria riterrà indenne la VIVA Servizi S.p.A. da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi soggetto, nonché da tutti i costi o responsabilità ad essi relative a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli altre opere dell'ingegno utilizzati ai fini dell'esecuzione del contratto.
4. La Committente resta estraneo ai rapporti tra la Contraente ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie tra di loro

ART. 31 PENALI

1. La VIVA Servizi si riserverà la facoltà di verificare, senza necessità di preavviso, la rispondenza delle prestazioni effettuate con quanto richiesto da C.S.A.
2. Premesso che una differente modalità di esecuzione dell'appalto rispetto a quanto contrattualmente stabilito è da ritenersi valida solo se concordata anticipatamente con VIVA Servizi e comunque del tutto eccezionale, sono da considerarsi inadempienze contrattuali la mancata (parziale o totale) o ritardata effettuazione delle prestazioni richieste e delle comunicazioni rispetto ai termini stabiliti e/o alle modalità indicate nel presente C.S.A.
3. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine di consegna frazionato specificato all'art. **Art. 5 Modalità di espletamento delle forniture - termini di consegna** del presente C.S.A. si applica una penale pari al 0,6 ‰ (zero virgola sei per mille) dell'importo contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo successivo alla data di scadenza massima di ciascuna prestazione.
4. Verrà applicata medesima penale anche nel caso di ritardo nella sistemazione dei difetti riscontrati per ogni giorno naturale e consecutivo eccedente i venti giorni massimi prefissati di cui all' **Art. 20 Controllo qualità e accettazione**
5. Nel caso di concessione di una proroga del termine massimo di consegna fissato per il singolo ordinativo ai sensi all'**Art. 5 Modalità di espletamento delle forniture - termini di consegna** del presente C.S.A, la penale di cui al comma 2. del presente articolo decorre dal termine del periodo di proroga concesso.
6. Qualora il ritardo dell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il Direttore dell'esecuzione potrà proporre all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Nel caso in cui, per ragioni di opportunità il contratto venga continuato fino al termine naturale, la penale verrà applicata nella sua totale entità, se ricorre il caso anche oltre il 10%.
7. La sola formalità preliminare da assolversi ai fini dell'applicazione delle penali sopra indicate è la contestazione degli addebiti. Operata la contestazione dell'inadempienza, l'aggiudicatario ha facoltà di produrre le sue controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dalla VIVA Servizi S.p.A. ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la VIVA Servizi S.p.A. procede all'applicazione della penale mediante ritenuta sui compensi dovuti da fattura; se questi non fossero sufficienti si agirebbe sulla cauzione. Sia la contestazione di inadempimento, sia l'irrogazione della penale sono comunicate con PEC.
8. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di VIVA Servizi S.p.A. di pretendere il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del Codice Civile.

9. Le penali disciplinate dal presente articolo sono cumulabili tra di loro e saranno, a discrezione di VIVA SERVIZI S.p.A. applicate in sede di contabilizzazione e di pagamento dei corrispettivi spettanti all'Aggiudicatario o notificati a parte con saldo entro 30 gg. dalla data di emissione e comunque regolati prima del pagamento a saldo di una eventuale fattura emessa dall'aggiudicatario.

ART. 32 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO E ACCETTAZIONE DEL C.S.A

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Aggiudicatario dell'appalto, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di che regolano il presente appalto e di tutte le condizioni locali che si riferiscono allo specifico genere di prestazione richiesta.

2. L'Aggiudicatario deve aver accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighi, soggezioni ed oneri, contenuti nel presente C.S.A e relativi allegati, ivi compresi quelli riferiti, agli oneri assicurativi e alle altre condizioni cui è assoggettata la prestazione richiesta.

3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Aggiudicatario del contratto equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del contratto.

ART. 33 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONI DI CREDITO

1. E' vietata, da parte dell'Aggiudicatario, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di atti di trasformazione, fusione e per i quali si applicano le disposizioni vigenti alla data di accadimento.

2. É applicabile l'istituto della cessione del credito nelle modalità espresse all'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di Aggiudicatario. La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

ART. 34 INTERPRETAZIONI DEL CONTRATTO E DOCUMENTI FACENTE PARTE DEL CONTRATTO

1. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di incarico le norme ed i documenti di seguito elencati, ancorché non materialmente allegati, di cui l'Aggiudicatario dichiarerà di avere preso perfetta conoscenza:

- tutta la documentazione di gara, il presente C.S.A e relativi allegati;
- l'offerta economica della Ditta aggiudicataria e tutti i documenti richiesti nel contratto.
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i: "Codice dei Contratti Pubblici" e tutti gli eventuali decreti attuativi e linee guida approvati alla data di avvio della procedura di affidamento;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- le eventuali polizze a garanzia depositate;
- ogni altro documento ivi allegato e/o richiamato

2. In caso di discordanza vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali la fornitura/servizio viene affidato e comunque quella che meglio risponde ai criteri di ragionevolezza e buona esecuzione dello stesso. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei documenti sopra elencati, verrà accordata prevalenza alla disposizione di maggior favore per il Committente ovvero, in subordine, ove non vi sia una disposizione di maggior favore per il Committente, la prevalenza verrà attribuita in base all'ordine nel quale i documenti sono elencati al precedente comma 1.

3. In caso di norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle

maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del C.S.A, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto di incarico e dei risultati ricercati con l'affidamento dell'appalto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.

ART. 35 ESONERO RESPONSABILITÀ DELLA VIVA SERVIZI SPA E RISPETTO DELLE NORMATIVE

1. Tutti i componenti utilizzati per lo svolgimento della prestazione dovranno garantire, in uso, conformità alla normativa in materia di sicurezza ed antinfortunistica.

2. L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali che, per fatto proprio, dei suoi dipendenti ed incaricati, o per manchevolezze o negligenza nell'esecuzione delle forniture/servizi oggetto del presente contratto, dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose sia di proprietà della VIVA Servizi S.p.A. sia di terzi, tenendo esonerata la VIVA Servizi S.p.A. dalle relative conseguenze. L'Affidatario risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione del contratto e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.

3. Senza eccezioni o riserve restano a totale carico dell'Affidatario ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni subiti dalla VIVA SERVIZI S.p.A. o da terzi connessi e derivanti dall'esecuzione del contratto, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della VIVA SERVIZI S.p.A., salvi gli interventi in favore dell'Affidatario da parte di società assicuratrici.

4. VIVA SERVIZI S.p.A. resta esonerato da ogni responsabilità derivante direttamente o indirettamente dalla prestazione oggetto dell'affidamento; tutte le responsabilità saranno integralmente ed espressamente assunte dall'Affidatario come effetto dell'affidamento.

5. VIVA SERVIZI S.p.A. non assume nessuna responsabilità per qualsiasi danno che dovesse derivare all'Affidatario ad opera di terzi

6. L'Appaltatore deve garantire la conformità dei beni forniti alle norme contenute nel D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. In ogni caso, l'aggiudicatario garantisce che la prestazione svolta nel suo complesso ed in ogni particolare, sia sicura dovendosi ritenere la presente specifica tecnica solo indicativa. Pertanto, il materiale deve risultare sicuro nei confronti del personale operatore in ogni situazione di impiego e logistica.

7. L'aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e del C.S.A in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente C.S.A. La Ditta, nell'esecuzione della fornitura/servizio, dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso del contratto.

ART. 36 GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la sottoscrizione del contratto, l'Affidatario deve, nel termine che sarà comunicato dalla VIVA SERVIZI S.p.A., costituire, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i, una "garanzia definitiva così come statuito dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.e conforme allo Schema Tipo approvato con il Decreto del Ministero dello sviluppo economico D.M. 16.09.2022 n. 193 – "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli artt. 24, 35, 93, 103 e 104 del D.Lgs.

2. Nel caso in cui l'importo contrattuale subisca variazioni in aumento a seguito dell'approvazione di perizie di variante, l'esecutore dell'appalto dovrà procedere all'integrazione della garanzia fideiussoria, adeguandola al nuovo importo contrattuale stabilito dalla perizia di variante

3. Tale cauzione/fidejussione rimarrà vincolata fino alla liquidazione degli importi dovuti (da intendersi quale regolare esecuzione del servizio).

4. La garanzia è prestata a tutela della VIVA SERVIZI S.p.A. per l'esatto adempimento, da parte dell'Affidatario, di tutte le obbligazioni previste dal contratto e dal presente capitolato, per il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze alle obbligazioni.
5. La mancata costituzione della garanzia definitiva nei modi e termini richieste dalla Committenza determina la decadenza dell'affidamento e la pronuncia dell'aggiudicazione del servizio in favore dell'operatore economico che segue nella graduatoria
6. La garanzia definitiva deve essere considerata valida fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale dell'Affidatario nei confronti della VIVA SERVIZI S.p.A.
7. L'omesso pagamento dei premi relativi alla garanzia definitiva da parte dell'Affidatario non comporta nell'inefficacia della garanzia nei confronti della VIVA SERVIZI S.p.A.
8. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienze dell'Affidatario, la cauzione definitiva sarà incamerata per intero, con riserva di richiedere i maggiori danni. Pertanto, qualora l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, VIVA SERVIZI S.p.A. si riserva l'insindacabile facoltà di avviare ogni azione legale per il recupero di quanto necessario al ripianamento dei danni.

ART. 37 DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia.

ART. 38 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ogni eventuale controversia tra la VIVA Servizi S.p.A. e la Ditta aggiudicataria, che non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà deferita al giudice ordinario competente. In tal caso il foro competente sarà quello di Ancona.

ART. 39 DISPOSIZIONI CON RIFERIMENTO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1. Si fa presente l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n° 2 – "Marche Centro-Ancona" ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 36/1994 ed alla Legge Regione Marche 18/1998, ha affidato in via esclusiva alla VIVA Servizi S.p.A., quale Gestore, il Servizio Idrico Integrato dell'AATO;
2. Qualora a seguito della risoluzione o cessazione del rapporto di concessione di che trattasi, l'A.A.T.O. n° 2, anche prima della scadenza sopra indicata, dovesse eventualmente individuare un diverso Gestore, quest'ultimo potrà avvalersi della facoltà di subentrare nel presente atto in sostituzione del precedente Gestore, senza che l'Affidatario del presente appalto possa eccepire alcunché o vantare alcun diritto a risarcimento e/o indennizzi.

ART. 40 CODICE ETICO

1. Si fa presente che i rapporti intercorrenti con la VIVA Servizi S.p.A. sono regolamentati anche sulla base delle prescrizioni indicate nel Codice Etico adottato dalla VIVA Servizi S.p.A. stessa, ai sensi del D. Lgs 08 Giugno 2011, n° 231 (disponibile sul sito internet www.vivaservizi.it).

ART. 41 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, OBBLIGO DI RISERVATEZZA E DIVIETO DI DIVULGAZIONE

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "normativa vigente" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection

Regulation e la relativa normativa italiana di adeguamento, nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

2. Mediante la firma del medesimo, l'Appaltatore garantisce di essere in possesso di adeguata esperienza, capacità e professionalità in misura tale da garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, nonché di essere in possesso di garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

3. Il contenuto del presente Contratto e le informazioni che l'Appaltatore riceverà in esecuzione o in ragione del presente Contratto sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto adempimento del presente Contratto e salvi espressi obblighi di legge.

4. L'Appaltatore si obbliga quindi ad attuare ogni attività volta ad impedire che le informazioni già menzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi. L'Appaltatore si impegna in ogni caso a comunicare al Responsabile di I Livello, prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all'eventuale divulgazione di informazioni riservate.

5. Analogamente l'Affidatario autorizza la VIVA Servizi S.p.A. al trattamento dei dati personali conseguenti e derivanti dalla stipula e della gestione del presente documento.

6. L'aggiudicatario dovrà osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura acquisite nel corso dell'appalto, le quali non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né essere utilizzate da parte dell'aggiudicatario stesso o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente C.S.A.

7. L'inosservanza dei già menzionati obblighi costituirà grave inadempienza e la VIVA Servizi S.p.A. avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alla normativa vigente in materia.

ART. 42 ALLEGATI

- *Scheda Tecnica*
- *Modello di Offerta –Elenco Prezzi*

ELENCO DOCUMENTI DI PROGETTO

- | | |
|--------------|---|
| 1- R.T.I -QE | RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA – QUADRO ECONOMICO |
| 2- C.S.A | CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE - |
| 3- SC | SCHEMA DI CONTRATTO |